



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



1/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Alessandra Galluccio, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascaraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

DIRITTO PENALE E
DIRITTI FONDAMENTALI

*DERECHO PENAL
Y DERECHOS
FUNDAMENTALES*

*CRIMINAL LAW AND
FUNDAMENTAL RIGHTS*

**Il principio dell'intangibilità del corpo: riflessioni penalistiche
sull'habeas corpus contemporaneo**

1

*El Principio de la Intangibilidad del Cuerpo: Reflexiones Penales
sobre el Habeas Corpus Contemporáneo*

*The Principle of the Inviolability of the Body: Criminal Law Reflections
on Contemporary Habeas Corpus*

Stefano Canestrari

QUESTIONI DI PARTE
SPECIALE

*CUESTIONES DE PARTE
ESPECIAL*

SPECIAL PART ISSUES

**L'accertamento del reato di corruzione internazionale
nell'ordinamento italiano**

19

*La determinación del delito de corrupción internacional
en el ordenamiento jurídico italiano*

*The Establishment of International Corruption Offences
under Italian Law*

Francesco Centonze

**Il reato di *Rechtsbeugung* (§ 339 StGB) e il controllo penale della funzione
giudiziaria nell'ordinamento italiano: spunti comparatistici**

40

*El Delito de Rechtsbeugung (§ 339 del Código Penal Alemán) y el Control Penal de la
Función Judicial en el Ordenamiento Jurídico Italiano: Apuntes Comparativos*

*The Crime of Rechtsbeugung (§ 339 German Criminal Code) and Criminal
Oversight of the Judicial Function in the Italian Legal System: Comparative Insights*

Manfredi Parodi Giusino

Il sesso come oggetto dello scambio illecito

56

El sexo como objeto de intercambio ilícito

Sex as an Object of Illicit Exchange

Roberta De Paolis

**La tutela penale dell'obbligo di istruzione, tra riforme contingenti
e progettualità sociale***

78

*La protección penal de la obligación de escolarización: entre reformas contingentes
y planificación social*

*The Criminal Protection of Compulsory Education: Between Contingent Reforms
and Social Planning*

Federico Bacco

CONTENTS

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	La persona giuridica come centro di punibilità permanente	108
<i>RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</i>	<i>La persona jurídica como centro permanente de punibilidad</i>	
	<i>The Legal Entity as a Permanent Center of Punishability</i>	
	Federico Consulich	
<i>CORPORATE CRIMINAL LIABILITY</i>	La colpa di reazione e il suo coordinamento con la colpa di organizzazione	131
	<i>La culpabilidad reactiva y su coordinación con la culpabilidad organizativa</i>	
	<i>Reactive Fault and Its Coordination with Organizational Fault</i>	
	Amalia Orsina	
IL PROCESSO PENALE “OLTRE LE FRONTIERE”	Equivalenza a doppio standard nell’acquisizione della prova precostituita tramite OEI	184
<i>EL PROCESO PENAL “MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”</i>	<i>Equivalencia de doble rasero en la obtención de pruebas preconstituidas a través de la OEI</i>	
	<i>Double standard equivalence in the acquisition of pre-constituted evidence through the EIO</i>	
<i>CRIMINAL PROCEEDINGS “BEYOND BORDERS”</i>	Susanna Schiavone	
	“Misurare” il rischio con l’intelligenza artificiale?	200
	<i>¿“Medir” el Riesgo con Inteligencia Artificial?</i>	
	<i>“Measuring” Risk with Artificial Intelligence?</i>	
	Alessia Di Domenico	
IL FOCUS SU...	La giustizia riparativa e i reati senza vittima. Teorie, prassi e nuove prospettive	233
<i>EL ENFOQUE EN...</i>	<i>Justicia restaurativa y delitos sin víctima: teorías, prácticas y nuevas perspectivas</i>	
<i>FOCUS ON...</i>	<i>Restorative Justice and Victimless Crimes: Theories, Practices, and New Perspectives</i>	
	Giuseppe Losappio	
	Il tempo perduto e il tempo ritrovato: questioni aperte in materia di sospensione dell’ordine di esecuzione	253
	<i>El tiempo perdido y el tiempo recuperado: cuestiones pendientes en materia de suspensión de la orden de ejecución</i>	
	<i>Lost Time and Time Regained: Open Issues Regarding the Suspension of Enforcement Orders</i>	
	Stefania Carnevale	
	Legge penale, interpretazione e retroattività favorevole	271
	<i>Ley penal, interpretación y retroactividad favorable</i>	
	<i>Criminal Law, Interpretation, and Favorable Retroactivity</i>	
	Gaspere Stallone	

CONTENTS

RECENSIONI

RECENSIONES

REVIEWS

**Considerazioni in tema di *ne bis in idem* sostanziale, a proposito del libro
di Marco Scoletta, *Idem factum*, 2023**

309

*Reflexiones sobre el principio de ne bis in idem sustantivo, a propósito del libro
de Marco Scoletta, Idem Factum, 2023*

*Reflections on the Principle of Substantive Ne Bis in Idem, with Reference
to Marco Scoletta's Book, Idem Factum, 2023*

Ignazio Giacona

Il sesso come oggetto dello scambio illecito

Dogmatica e traiettorie di politica criminale in tema di corruzione e abuso sessuale nelle asimmetrie di potere

El sexo como objeto de intercambio ilícito

Sex as an Object of Illicit Exchange

ROBERTA DE PAOLIS

*Assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
 r.depaolis@santannapisa.it*

REATI SESSUALI,
 CORRUZIONE

DELITOS SEXUALES,
 CORRUPCIÓN

SEXUAL OFFENCES,
 CORRUPTION

ABSTRACTS

Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei casi di corruzione in cui le persone ricorrono sempre meno al denaro come tangente per ridurre al minimo il rischio che lo scambio corrotto venga scoperto. Ciò include i casi in cui la tangente non è il denaro, ma il sesso, in cui chi detiene autorità o potere sfrutta sessualmente chi è vulnerabile e dipendente dal proprio potere in cambio di benefici che può concedere, influenzare o negare. Tuttavia, quando l'oggetto dello scambio è un vantaggio sessuale, è difficile distinguere tra transazioni corrotte in cui il sesso è la tangente e veri abusi sessuali con elementi di *quid pro quo*. La mancanza di conoscenze, linguaggio e strumenti comuni per affrontare l'intersezione tra corruzione e violenza di genere aumenta il rischio di denunce insufficienti, impunità e vittimizzazione secondaria. In questo senso, applicare il quadro anticorruzione può portare a punire anche le vittime che forniscono tecnicamente l'attività sessuale. Allo stesso modo, usare il quadro della violenza di genere incontra ostacoli probatori intorno alla presenza del consenso. Si tratta quindi di un abuso di potere multilivello, dove la gerarchia si intreccia con norme di genere e rapporti di potere tra i sessi. In questo contesto, l'articolo propone un quadro giuridico per criminalizzare i casi che coinvolgono corruzione e violenza di genere, ricostruendo preliminarmente lo stato dell'arte e contestualizzando la questione nell'ambito della teoria del diritto penale.

En los últimos años se ha observado un incremento de los casos de corrupción en los que los actores involucrados recurren cada vez menos al dinero como medio de intercambio, con el fin de reducir el riesgo de detección del acuerdo ilícito. En este contexto, cobran relevancia aquellas situaciones en las que el soborno no consiste en una dádiva económica, sino en una prestación de naturaleza sexual. Se trata de supuestos en los que personas con poder o autoridad explotan sexualmente a individuos en situación de vulnerabilidad o dependencia, ofreciendo a cambio beneficios que pueden conceder, influir o negar.

Sin embargo, cuando la ventaja objeto del intercambio corrupto es de carácter sexual, resulta particularmente complejo trazar una línea clara entre los actos de corrupción en los que el sexo constituye el precio del pacto ilícito y los casos de abuso sexual con componentes de *quid pro quo*. La ausencia de un lenguaje común, de conocimientos especializados y de herramientas jurídicas adecuadas para abordar la intersección entre corrupción y violencia de género agrava el riesgo de baja denuncia, impunidad y revictimización.

En este sentido, la aplicación del marco jurídico anticorrupción puede conducir, en ciertos casos, a la penalización de las propias víctimas, quienes técnicamente “ofrecen” la prestación sexual. A su vez, el enfoque centrado en la violencia de género enfrenta importantes obstáculos probatorios, en particular en lo que respecta a la acreditación de la ausencia de consentimiento.

Nos encontramos, por tanto, ante una forma de abuso de poder de carácter estructural y multinivel, en la que las relaciones jerárquicas se entrelazan con las normas de género y las asimetrías de poder entre los sexos. En este contexto, el presente trabajo propone un marco jurídico orientado a tipificar de forma adecuada los supuestos que se sitúan en la intersección entre corrupción y violencia de género, a partir de una reconstrucción del estado de la cuestión y de una contextualización del fenómeno en el ámbito de la teoría del derecho penal.

In recent years, there has been an increase in corruption cases where individuals increasingly resort to means other than money as a bribe to minimize the risk of being discovered in corrupt exchanges. This includes instances where the bribe takes the form of sex, with those in authority or power sexually exploiting vulnerable individuals dependent on that power in exchange for benefits they can grant, influence, or deny. However, when the object of exchange is a sexual benefit, it becomes difficult to differentiate between corrupt transactions in which sex serves as a bribe and genuine sexual abuse involving *quid pro quo* elements. The absence of common knowledge, language, and tools to address the intersection of corruption and gender-based violence heightens the risk of underreporting, impunity, and secondary victimization. In this context, applying an anti-corruption framework may inadvertently punish victims who technically provide sexual activity. Similarly, utilizing a gender-based violence framework encounters evidentiary challenges regarding the presence of consent. Consequently, this represents a multilayered abuse of power, where hierarchy intertwines with gender norms and power dynamics. Against this backdrop, the article proposes a legal framework for criminalizing cases that involve both corruption and gender-based violence, preliminarily reconstructing the current state of knowledge and contextualizing the issue within criminal law theory.

SOMMARIO

1. Introduzione e obiettivi. – 2. Sesso come moneta della tangente tra corruzione e abuso sessuale: fenomenologia ed entità del problema. – 3. Sesso come moneta della tangente tra corruzione e abuso sessuale: il quadro anticorruzione e quello della violenza di genere. – 4. Intorno alla questione del consenso e dell'abuso di autorità: 'Sex in Authority Relations'. – 5. Inquadramento dei casi borderline tra corruzione e abuso sessuale: sfide teoriche e pratiche. – 6. Casi limite tra corruzione e abuso sessuale come estensione della categoria di abuso di autorità: una prospettiva in ottica di politica criminale.

1.

Introduzione e obiettivi.

La tendenza delle moderne forme di corruzione sembra essere quella di disincentivare l'utilizzo del denaro come tangente allo scopo di minimizzare le possibilità che lo scambio illecito venga scoperto e quindi perseguito¹. In questo contesto, vi sono i casi in cui il sesso, piuttosto che il denaro, costituisce l'oggetto dello scambio illecito, laddove coloro che si trovano in posizione di autorità o potere² sfruttano la vulnerabilità e la dipendenza altrui per ottenere favori sessuali in cambio di benefici che sono in grado di concedere, influenzare o negare. Tuttavia, quando l'oggetto dello scambio è un beneficio sessuale, può essere ostico distinguere tra *transazioni corrotte* in cui il sesso è la valuta della tangente e l'*abuso sessuale vero e proprio* che eventualmente include elementi di *contropartita*. La mancanza di conoscenze, linguaggio e strumenti condivisi per affrontare i casi che si verificano all'intersezione tra corruzione e violenza di genere non solo aumenta la cifra oscura di questa forma di criminalità, ma anche le possibilità di impunità per i colpevoli e di vittimizzazione secondaria per le vittime. Alla luce di simili premesse, l'articolo si propone di individuare le categorie giuridiche di riferimento che permettono di discernere i casi in cui il sesso rappresenta l'oggetto di uno scambio all'interno di una dinamica corruttiva di illiceità "bilaterale", da quelli in cui *la persona stessa è concepita come una moneta transazionale*³.

La prima parte dell'articolo analizza la fenomenologia ed entità dei casi al crocevia tra corruzione e abuso sessuale, evidenziando come tali dinamiche si pongono in continuità con la logica sottesa al reato di corruzione, il cui fulcro risiede nella segretezza e nella natura collusiva dell'accordo tra le parti. In questo contesto, l'utilizzo della prestazione sessuale offre il vantaggio di ridurre al minimo la possibilità di rilevare o provare l'accordo illecito in forza della peculiare natura intima del rapporto sessuale, il quale risulta difficilmente tracciabile in quanto avviene in un contesto riservato – intimo, per l'appunto – per definizione.

Nella seconda parte, si affrontano le sfide teoriche e pratiche dell'inquadramento giuridico del fenomeno criminale degli abusi di potere in cui il sesso rappresenta la moneta dello scambio illecito. In particolare, si sottolinea come valorizzare il quadro anticorruzione implicherebbe ammettere la colpevolezza di entrambi i soggetti coinvolti nello scambio indebito, comprese le vittime che tecnicamente forniscono l'attività sessuale. Analogamente, l'adozione del quadro di riferimento della violenza di genere presenterebbe significative difficoltà sul piano probatorio: dimostrare la non consensualità ad un atto sessuale risulta complesso soprattutto quando essa è motivata dalla coercizione psicologica derivante dall'asimmetria di potere tra le parti piuttosto che da una condotta violenta ovvero di una minaccia esplicita. Tale squilibrio di facoltà e prerogative tra le parti, pur influenzando la volontà del soggetto più vulnerabile, non sempre lascia tracce evidenti o facilmente dimostrabili della non consensualità di una parte del rapporto, rendendo più ardua la possibilità di individuare e provare l'entità dell'abuso di potere a fini sessuali. A corroborare questa prospettiva, si approfondiscono i concetti di consenso al rapporto sessuale e abuso di autorità nei casi di 'Sex in Authority Relations', una categoria giuridica emergente nel panorama internazionale ove si criminalizza il contatto sessuale – apparentemente consensuale ma non reciprocamente desiderato – all'interno di un certo tipo di

¹ VANNUCCI (2012); VANNUCCI (1993), pp. 75-86.

² In tema, si vd: WEBER (2014), p. 12: (...) ci sono due tipi di potere tra loro in contrapposizione: da un lato il potere costituito in virtù di una costellazione di interessi (...) dall'altro il potere costituito in virtù dell'autorità. (...) Il primo si basa semplicemente sulla influenza (...) sull'agire "formalmente libero dei dominati, guidato solo dall'interesse personale; il secondo si basa su di un semplice dovere di obbedienza che viene preteso a prescindere da ogni motivo ad interesse. Sull'autorità, BUCKLEY (1967), p.186: "L'autorità è la direzione o il controllo del comportamento degli altri per la promozione di obiettivi collettivi, sulla base di una forma accertabile del loro consenso consapevole. L'autorità implica quindi una conformità volontaria e informata".

³ BJARNEGÅRD et al. (2024), p. 4.

relazione sociale in cui una parte detiene una riconosciuta posizione di potere sull'altra⁴.

In forza dei nodi concettuali rinvenuti nell'analisi sui reati di *'Sex in Authority Relations'*, i quali si riflettono anche nei casi borderline tra corruzione e abuso sessuale, l'ultima parte tenterà di inquadrare le condotte a metà strada tra la collusione e la costrizione sessuale all'interno delle categorie del diritto penale, soprattutto in ottica criminalizzante del *primum movens* di queste dinamiche, vale a dire l'abuso di autorità o potere ai fini sessuali.

2.

Sesso come moneta della tangente tra corruzione e abuso sessuale: fenomenologia ed entità del problema.

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di corruzione in cui si fa sempre meno affidamento sul denaro come tangente allo scopo di minimizzare il rischio di poter risalire allo scambio corruttivo: pertanto, si ricorre ad utilità sempre meno tangibili e più sommerse, sovente "smaterializzate"⁵. Difatti, grazie alla sua natura camaleontica e silente, la corruzione è capace di modulare e mutare i suoi profili criminologici a seconda degli obiettivi della condotta, dei soggetti coinvolti, dei presidi preventivi e di contrasto che l'autore ha interesse ad eludere. Ciò è tanto più vero se si considera che la condizione di esistenza del reato corruttivo si sostanzia nel perturbamento, in ciascuno dei suoi "protagonisti", del delicato equilibrio tra potere e vulnerabilità: così nella corruzione attiva è colui che detiene un potere che "si rende vulnerabile" alla dazione o alla promessa di un vantaggio personale indebito; in quella passiva è la vulnerabilità del privato che "viene provocata" ai fini di un accordo illecito con coloro che detengono un potere.⁶ È proprio in questa prospettiva che è possibile apprezzare come nel panorama domestico ed internazionale si registri un aumento dei casi in cui l'oggetto dello scambio è costituito da una prestazione sessuale, la cui ontologica intimità contribuisce a limitare le possibilità di rintracciare, e quindi provare, i termini dell'accordo illecito. Più nello specifico, si tratta di casistiche in cui il *Sesso*, piuttosto che il denaro, è la *valuta* della tangente, laddove coloro che hanno autorità o potere cercano di sfruttare sessualmente coloro che sono vulnerabili e dipendenti da loro, in cambio di benefici o servizi che hanno il potere di concedere, influenzare o negare. Sul punto, vi è un'ampia e crescente casistica a dimostrazione di come il sesso sia utilizzato come moneta di scambio *sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo*⁷. Per quanto riguarda il Sud globale, l'elevata domanda di servizi essenziali di base, come la fornitura di cibo, acqua o l'accesso ai servizi fondiari⁸, aumentano le possibilità che si verifichino casi in cui il sesso è utilizzato come moneta di scambio, soprattutto nelle aree colpite da guerre o disastri naturali, nella misura in cui la popolazione dipende fortemente dagli aiuti di base per la sopravvivenza⁹. A titolo esemplificativo, e senza ambizione di esaustività, si pensi che dopo il ciclone Idai che ha colpito il Mozambico nel 2019, molte donne sono state inserite nelle liste di distribuzione degli aiuti dopo aver avuto rapporti sessuali con i leader delle loro comunità¹⁰. Allo stesso modo, nel 2015, l'Ufficio dei servizi di supervisione interna delle Nazioni Unite ha scoperto che i membri di una missione di pace ad Haiti avevano avuto rapporti sessuali transazionali con più di 225 donne¹¹. Analogamente, uno studio condotto in Colombia ha rivelato l'esistenza di intese informali in base alle quali flirtare con i funzionari responsabili dei servizi idrici li avrebbe dissuasi dall'interrompere l'utilizzo del servizio¹². Per quanto riguarda i Paesi sviluppati, sono stati registrati casi borderline tra corruzione e abuso sessuale soprattutto nel settore pubblico, con particolare riferimento ai processi decisionali relativi ad assunzioni e promozioni e nel settore dell'istruzione¹³. Nel 2017, un funzionario pubblico italiano avrebbe promesso prospettive di lavoro o avanzamento di carriera in cambio

⁴ *Infra*: 4. *Intorno alla questione del consenso e dell'abuso di autorità: 'Sex in Authority Relations'*

⁵ RUSSEL e GRAHAM (2018), pp. 935-942; PICKWORTH e WILLIAMS (2013); RODRIGUES-NETO (2014), pp. 152-162.

⁶ Sul nesso tra corruzione e vulnerabilità, individuale e sistemica: DELLA PORTA e VANNUCCI (2021), p. 1069; BAMAUNG e CUDDIHY (2018); I. FREITAS, (2010); CAMPOS e PRADHAN, (2007); JOHNSTON (2013), pp.125-142.

⁷ FEIGENBLATT, (2020), p. 2.

⁸ UNDP-SIWI - WATER GOVERNANCE FACILITY, *Women and corruption in the water sector: Theories and experiences from Johannesburg and Bogota*, in *siwi.org*, 2017.

⁹ N. RUSH, *UNHCR Corruption: Resettlement Spots for a Price*, in *cis.org*, 2019.

¹⁰ HUMAN RIGHTS WATCH, *Mozambique: Cyclone Victims Forced to Trade Sex for Food*, in *www.hrw.org*, 2019.

¹¹ W.M. JUSTIN, *Report: U.N. peace keepers in Haiti had 'transactional sex' with hundreds of poor women*, in *www.washingtonpost.com*, 2015.

¹² DEBERE, *et all.* (2018).

¹³ FEIGENBLATT, (2020), p. 15.

di favori sessuali¹⁴; analogamente, nel 2024, una donna italiana ha riferito che il suo ex datore di lavoro avrebbe condizionato il suo avanzamento di carriera a prestazioni sessuali¹⁵. D'altra parte, nel 2023, un collettivo di ricercatrici ha condotto un'indagine basata su 345 questionari anonimi online, rilevando che le contropartite sessuali in ambito accademico si sono verificate nel 6,4% dei casi¹⁶.

A ben vedere, non si tratta di casi in cui la condotta illecita e i vantaggi indebiti sono reciproci (una parte ottiene il favore sessuale e l'altra ottiene un beneficio/servizio preferenziale)¹⁷, ma, al contrario, vengono in considerazione fenomenologie criminali che avvantaggiano chi abusa del proprio potere a scapito di chi fornisce l'attività sessuale per ottenere il beneficio o il servizio a cui ha diritto. Appaiono, dunque, reciprocamente ibridate le traiettorie che interessano il reato di corruzione e quello di abuso sessuale: se per un verso sono ravvisabili gli estremi della corruzione a causa dell'abuso di una posizione di autorità o potere e dell'elemento del *do ut des*, parimenti, la funzionalizzazione del rapporto sessuale all'ottenimento di benefici o servizi a cui si ha diritto permette di dubitare che quest'ultimo sia avvenuto in condizioni di pieno e libero consenso. Tuttavia, in entrambe le ipotesi, sorgono interrogativi di non poco momento: da una parte, il fatto che l'integrità sessuale sia oggetto di scambio permette di interrogarsi sull'effettiva convergenza delle volontà delle parti, soprattutto considerata la sproporzione delle utilità conseguite; per altro verso, risulta sfumato il perimetro del consenso prestato ad un rapporto sessuale in condizioni in cui l'approfittamento e la vulnerabilità diluiscono con la presenza di vantaggi reciproci. Quando il sesso è la valuta della tangente, infatti, è ancora più evidente lo sfruttamento della vulnerabilità che deriva dall'asimmetria tra chi detiene il potere e chi dipende in qualche misura da tale potere¹⁸, venendo a configurarsi un abuso di potere a più livelli¹⁹, in cui la gerarchia delle posizioni è intrecciata con le norme di genere e le relazioni di potere tra i sessi²⁰. In altre parole, mentre la corruzione monetaria implica l'accordo tra due parti, al contrario, quando il sesso è usato come moneta di scambio *l'asimmetria di potere è più pronunciata e ha attributi di genere espliciti*²¹, soprattutto in contesti in cui esistono norme sociali implicite di subordinazione e atteggiamenti di colpevolizzazione delle vittime²² che giustificano – o normalizzano – comportamenti sessuali indesiderati²³.

3. Sesso come moneta della tangente tra corruzione e abuso sessuale: il quadro anticorruzione e quello della violenza di genere.

Come anticipato, quando l'oggetto dello scambio è una prestazione sessuale, potrebbe essere arduo determinare con certezza il discrimine tra transazioni corrotte in cui il sesso rappresenta la valuta della tangente e veri e propri abusi sessuali che, eventualmente, includono elementi di *quid pro quo*. Difatti, da una parte, la condotta criminosa rappresenta una forma di corruzione in ragione dell'abuso di una posizione di autorità e dell'elemento del *do ut des*, dall'altra essa risponderebbe altresì allo schema dell'abuso sessuale in ragione dell'attività sessuale indesiderata coinvolta. Tuttavia, entrambi gli inquadramenti risultano non perfettamente rispondenti alle fattispecie di riferimento: se la corruzione non risulta integrata pienamente poiché ciò che si ottiene dallo scambio sessuale illegittimo non consiste in un vantaggio indebito ma piuttosto nella possibilità di evitare uno svantaggio o di ottenere un servizio di cui si aveva già il diritto di beneficiare²⁴, allo stesso modo, è difficile ravvisare gli estremi per

¹⁴ VENEZIA TODAY, *Richieste di favori sessuali in cambio di promozioni*, in www.veneziatoday.it, 28 June 2018.

¹⁵ G. PAVA, *Sesso in cambio di una promozione sul lavoro, impiegata denuncia il suo (ex) datore di lavoro: «Vieni a letto con me se vuoi fare carriera». Imprenditore di 68 anni a processo*, in www.ilgazzettino.it, 2024.

¹⁶ PANIELLO-CASTILLO *et al.* (2023).

¹⁷ PATEMAN (1997); FRAISSE, (2007); WERTHEIMER (2003).

¹⁸ BROWN (2021); D. PETHERBRIDGE (2016), pp. 589-604; HUCKABY (2011), pp. 165-183.

¹⁹ BJARNEGÅRD *et al.* (2024), p. 13.

²⁰ BJARNEGÅRD *et al.*, *Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence*, 2020.

²¹ BJARNEGÅRD *et al.* (2024)

²² S. LUNDGREN e WIESLANDER (2024)

²³ PINCIOTTI e ORCUT (2017); TAYLOR (2021).

²⁴ PALAZZO (2012), pp. 227-231; BARTOLI, (2014); VIGANÒ (2015), pp. 77-110; SEMINARA (2013), pp. 1208-1212; DOLCINI e VIGANÒ (1998), pp. 1-8.

parlare di abuso sessuale laddove l'attività sessuale indesiderata è frutto, non tanto di violenza o minaccia, quanto piuttosto della coercizione psicologica che deriva dallo squilibrio di potere tra gli autori e le loro vittime. Su quest'ultimo punto, è bene notare che, a differenza di altre forme di abuso e molestia sessuale, i casi borderline tra corruzione e abuso sessuale possiedono sempre un aspetto transazionale legato alla posizione di potere affidata ma, *a differenza di altre forme di sesso transazionale, come la prostituzione, essi implicano sempre l'abuso dell'autorità affidata in cambio di sesso*²⁵.

Un simile scenario apre a problemi teorici e pratici di non poco momento.

Più nello specifico – se agli estremi dello spettro vi sono i casi ove due soggetti “colludono” o “si accordano” per una condotta corruttiva in cui la prestazione sessuale viene offerta in cambio di un beneficio indebito²⁶ e, per altro verso, i casi in cui l'attività sessuale è frutto di una condotta coercitiva – esiste una “terra di mezzo” in cui la natura dello scambio non è pienamente consensuale né coercitivo²⁷. È chiaro che la pietra angolare sulla base della quale discernere la casistica rilevante tra corruzione e abuso sessuale (coercizione) riposa sul piano della consensualità: solo un'attività sessuale pienamente consensuale in cambio di una contropartita – o della sua promessa – può identificarsi come corruzione; allo stesso modo, e per converso, solo un'attività non pienamente consensuale può integrare gli estremi dell'abuso sessuale, a prescindere dalla presenza o meno di una contropartita promessa od effettiva. Sul punto, e sebbene non ne esista una definizione univoca, si può asserire che il consenso implica l'*accordo liberamente dato di impegnarsi in un atto specifico di penetrazione sessuale o di contatto sessuale, comunicato attraverso il comportamento, le parole o entrambi*, tenendo presente che *la mancanza di resistenza fisica o verbale non costituisce di per sé consenso*²⁸. Alla luce di ciò, potrebbe essere in qualche modo macchinoso distinguere i casi in cui le due parti sono d'accordo sullo scambio illecito di natura sessuale – avendo così un accordo tra corrotto e corruttore – e tutti quei casi in cui il sesso è usato come moneta della tangente perché un individuo ha solo “accettato” l'attività sessuale senza averla “scelta”²⁹. In effetti, molte interazioni sessuali si collocano nello spazio tra il “no” e il “sì”³⁰, e molto spesso “sì” non significa necessariamente “sì”, soprattutto quando la capacità di esprimere la propria volontà sessuale o di protestare è compromessa. In questo senso, e al netto degli incontri di volontà inequivocabilmente orientati verso un guadagno illegittimo per entrambe le parti³¹, vi sono casi in cui una parte accetta ciò che non avrebbe scelto, anche se in assenza di violenza o minaccia. Sul punto, e ad esclusione di alcune eccezioni³², ad oggi non vi sono fattispecie specificamente deputate ad affrontare queste con-

²⁵ BJARNEGÅRD *et al.* (2024), p. 7.

²⁶ In tema, cfr giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. VI, 1594/2020: *‘In tema di corruzione propria, l’inserimento del patto corruttivo nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l’integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen., dovendosi verificare se l’atto sia posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera ricezione di denaro in ragione del compimento dell’attività discrezionale, può integrare il reato di cui all’art. 318 cod. pen. qualora l’atto compiuto realizzi ugualmente l’interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico)’*; Cass. Pen., Sez. VI, 40347/2018: *‘Integra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell’art. 318 cod. pen., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all’esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato si configura per effetto del mero divieto di ricevere indebite remunerazioni per lo svolgimento del “munus publicum” che prescinde dalla giudizio di conformità o meno ai doveri d’ufficio della condotta posta in essere in adempimento dell’accordo corruttivo)’*; Cass. Pen., Sez. V, 36859/2013: *‘In tema di delitti di corruzione, l’atto d’ufficio non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell’accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente’*. In dottrina, MINERVINI (2017), pp. 93-107.

²⁷ ABUKAR HAYO (2021); FERRATO (2021).

²⁸ AMERICAN LAW INSTITUTE, *Model Penal Code: Sexual Assault and Related Offenses*, Discussion Draft No 5, § 213.0(3) [2015].

²⁹ BORRELLO (2023), p. 7.

³⁰ SCHULHOFER (2023), p. 67.

³¹ A differenza di coloro che sostengono che, quando la moneta di scambio è il sesso, il consenso non può mai essere considerato pieno e incondizionato: BJARNEGÅRD, *et al.* (2024). Vd. Anche per l'ordinamento italiano: MONGILLO (2013), p. 52.

³² Ad esempio, le leggi penali del Jammu e Kashmir criminalizzano in India la condotta di chi abusa della propria autorità, posizione ufficiale o relazione fiduciaria per usare forme di coercizione fisica o non fisica per estorcere o richiedere prestazioni sessuali a qualsiasi donna in cambio di determinati benefici o altri favori che tale persona è autorizzata a fare. Allo stesso modo, nel marzo 2023, è stata approvata dalla Camera dei Deputati brasiliana una proposta di legge che criminalizza la condotta di coloro che condizionano l'adempimento di un dovere d'ufficio pubblico o privato all'esecuzione di attività sessuali come risultato dell'abuso della loro posizione di supremazia o superiorità, anche temporanea. Nello specifico, il Jammu and Kashmir Criminal Law (Amendment) Act, 2018 prevede il reato di Sextortion, 354E: Chiunque a) essendo in una posizione di autorità; b) essendo in un rapporto fiduciario; o c) essendo un funzionario pubblico, abusa di tale autorità o rapporto fiduciario o abusa della sua posizione ufficiale per impiegare forme fisiche di coercizione per estorcere o richiedere favori sessuali da qualsiasi donna in cambio di alcuni benefici o altri favori che tale persona è autorizzata a concedere o trattenere, è colpevole del reato di sextortion. D'altra parte, in Brasile è stata approvata la legge sul condizionamento dell'adempimento di un dovere ufficiale al compimento di un atto sessuale (PL4534/2021): Art. 216-C. Condizionare la

dotte ibride, venendo le stesse variamente inquadrare, a seconda dei casi, in un ampio spettro che va dall'irrelevanza penale, alla corruzione ovvero ad un caso di abuso sessuale.³³

Tuttavia, entrambi i quadri di riferimento si dimostrano insufficienti ad inquadrare in termini del tutto pertinenti la condotta criminale e assicurare piena tutela alle vittime. Il principale ostacolo alla criminalizzazione dei casi in cui il sesso rappresenta la valuta della tangente nell'ambito dell'anticorruzione è il fatto che esso prevede la punizione di entrambe le parti che hanno concordato lo scambio con l'aspettativa di ottenere un vantaggio personale. L'applicazione di una simile logica ai casi *borderline* tra corruzione e abuso sessuale convaliderebbe una premessa dalle conseguenze indesiderate: quando mancano le condizioni coercitive e ci sono vantaggi reciproci, il rapporto sessuale potrebbe essere interpretato come la contropartita dell'accordo corruttivo liberamente concluso dalle parti, giustificando così la punizione di chi ha tecnicamente fornito l'attività sessuale³⁴. D'altra parte, anche il quadro giuridico contro la violenza di genere appare insufficiente a tutelare situazioni in cui *la persona stessa è concepita come una moneta transazionale*³⁵. Primo tra tutti, vi è un ostacolo a livello probatorio, nella misura in cui la vittima avrebbe l'onere di provare che le attività sessuali sono state condotte senza consenso ma in ragione di dinamiche caratterizzate da squilibri di potere basati su forme ibridate di suggestione e pressione psicologica. In questo contesto, sono controversi i termini entro cui il consenso è stato dato, concesso o costretto, laddove emerge il rischio di interpretare automaticamente come consensuale un rapporto sessuale avvenuto in assenza di minacce esplicite o condotte violente in quanto contrassegnato dall'elemento transazionale (*quid pro quo*)³⁶. Tali limitazioni portano a conseguenze negative in termini di mancata denuncia, impunità e vittimizzazione secondaria. Difatti, se per un verso la natura intrinsecamente segreta dello scambio corruttivo ed il rischio di essere puniti conducono naturalmente ad una situazione di sotto denuncia, dall'altro, per molte vittime, i benefici derivanti dalla denuncia dei casi *borderline* tra corruzione e abuso sessuale non sono in grado di compensare gli elevati costi sociali e psicologici che deriverebbero dalla stigmatizzazione di quanto avvenuto e dei suoi "protagonisti"³⁷: il fatto che le vittime preferiscano vivere in silenzio piuttosto che affidarsi alla giustizia è un caso eloquente di vittimizzazione secondaria³⁸.

4.

Intorno alla questione del consenso e dell'abuso di autorità: 'Sex in Authority Relations'.

La questione relativa al corretto inquadramento giuridico degli abusi di autorità a fini sessuali che non presentano elementi di minaccia o violenza è già emersa con riferimento al fenomeno dei cosiddetti reati SAR, ovvero 'Sex in Authority Relations', nei quali si proibisce il contatto sessuale all'interno di un certo tipo di relazione sociale in cui una parte detiene una posizione di potere sull'altra³⁹. Alcuni si sono infatti interrogati sull'opportunità di criminalizzare – e se sì, in base a quali principi di diritto e in che termini – contatti sessuali apparentemente consensuali tra una persona che possiede una qualche autorità o potere e una persona da essa dipendente. Sebbene in tutti questi casi *c'è un chiaro senso del male (...) meno chiara è la comprensione della natura del torto*⁴⁰. A ben vedere, il comune denominatore di tutti questi casi è che essi non coinvolgono né l'estorsione, né la truffa, né altre forme tradizionali di non consenso previste dal diritto penale⁴¹. Anzi, si tratta di condotte che si pongono nel mezzo di

prestazione di un servizio o l'esercizio di un atto ufficiale alla prestazione di un'attività sessuale che comporti una congiunzione carnale o alla pratica di un altro atto libidinoso. Vd. Anche: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (2017).

³³ BJARNEGÅRD *et al.* (2024), p. 2; INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (2017).

³⁴ KAUNAIN (2021), p. 6.

³⁵ BJARNEGÅRD *et al.* (2024), p. 4.

³⁶ LUNDGREN *et al.*, *Metoo as sextortion: Approaching testimonies from metoo through a corruption lens*, 2020.

³⁷ WORLD VISION UK, *No Shame in Justice-Addressing stigma against survivors to end sexual violence in conflict zones*, Milton Keynes, 2017. Inoltre, Ad aggravare la questione vi è la circostanza per cui, sebbene si possa sospettare che le donne siano prese di mira in modo sproporzionato, è molto probabile che l'abuso di potere in cambio di sesso possa riguardare anche uomini, transgender e persone non conformi al genere.

³⁸ CONDRY (2010); CAMPBELL e RAJA (1999), p. 261.

³⁹ SCHNEEBAUM (2015); McLAUGHLIN *et al.* (2012); BONDESTAM e LUNDQVIST (2020), pp. 397-419; HEARN (2001).

⁴⁰ G. SCHNEEBAUM (2015), p. 346.

⁴¹ In dottrina, cfr: RAGNO (1965); MARINI, (1990); G.L. GATTA (2013); BACCARELLA BOY (2009); D. FALCINELLI (2014), pp. 289-313; DI GIOVANNI (2023), pp. 37-59; DI LELLO FINUOLI (2024); MACRÌ (2010).

estremi opposti⁴². A un'estremità vi sono individui che minacciano esplicitamente di causare danni alle vittime se le loro richieste sessuali vengono rifiutate; dall'altra, ci sono coloro che si limitano a proporre rapporti sessuali alle persone da loro in qualche modo dipendenti senza minacciare né menzionare alcuna conseguenza relativa ad un rifiuto. I casi collocati all'estremità dello spettro e quelli ibridi condividono tuttavia due caratteristiche distintive: in primo luogo, l'autore si impegna in una condotta sessuale unilaterale con un'altra persona, sfruttandola ai fini della propria gratificazione; inoltre, la sottomissione ad atti sessuali indesiderati non è ottenuta con il consenso, ma piuttosto con pressioni derivanti dalla disparità di poteri tra le parti che inducono alla mera acquiescenza⁴³. In buona sostanza, si tratta di tutte quelle pressioni esercitate all'interno di relazioni professionali e/o istituzionali che inducono la vittima alla sottomissione sessuale nel timore di danni non immediatamente fisici, ma piuttosto professionali, istituzionali o economici.

Le peculiarità di queste forme di reato rendono difficile un inquadramento giuridico coerente con le caratteristiche specifiche dei fatti descritti, capace al tempo stesso di giustificarne la criminalizzazione. Si tratta infatti di situazioni in cui il rapporto sessuale, pur non essendo chiaramente privo di consenso, avviene in contesti segnati da un marcato squilibrio di potere, che lascia sospettare l'assenza di un reale desiderio reciproco (basti pensare a determinati contesti professionali o istituzionali — come i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, medico e paziente, professore e studente — in cui le relazioni sono intrinsecamente sbilanciate). In questo quadro, la questione centrale è se sia opportuno ricorrere al diritto penale per regolare fenomeni la cui offensività sembra eludere le tradizionali categorie penalistiche, soprattutto laddove il rapporto sessuale, pur non essendo il frutto di minacce, violenze o abusi evidenti, risulta comunque indesiderato e solo formalmente consensuale, mancando di una libertà piena e autentica⁴⁴.

Sul tema, una parte della dottrina ha posto l'accento sul concetto di consenso, sostenendo che la combinazione tra le disparità di potere e lo sfruttamento del rapporto asimmetrico impedisce qualsiasi forma di consenso reale all'atto sessuale. Un'altra prospettiva, invece, suggerisce che la chiave per comprendere i casi di *'Sex in Authority Relations'* risieda esclusivamente nell'elemento dell'abuso di autorità. Dal primo punto di vista, alcuni⁴⁵ sostengono che il concetto di "consenso al rapporto sessuale" non è in grado di cogliere il danno causato da coloro che sfruttano la loro autorità o potere per indurre i sottoposti a sottomettersi a rapporti sessuali indesiderati. Difatti, sebbene vi sia accordo sul fatto che il fulcro dell'abuso sessuale è rappresentato da un rapporto sessuale non consensuale, non esiste unanimità sulla definizione di consenso e lo stesso concetto risulta *troppo oscuro per fornire uno standard legale chiaro*⁴⁶. Sul punto, la giurisprudenza⁴⁷ sembra interpretare il consenso prevalentemente alla stregua di un permesso, senza però tenere conto del fatto che esso rappresenta un'espressione di volontà che spesso viene ottenuta a causa di pressioni coercitive e abusando del proprio potere, autorità, fiducia e dominio⁴⁸. Inoltre, è stato evidenziato come gli attuali modelli di consenso utilizzati in giudizio non riescono a "catturare" pienamente esperienze, narrazioni e punti di vista delle vittime di abusi sessuali⁴⁹, né sono in grado di cogliere l'esatto contenuto di illecito sotteso alla condotta dell'autore⁵⁰. Di conseguenza, alcuni⁵¹ propongono di riformare lo standard del consenso affermativo per rappresentare più accuratamente gli abusi sessuali di potere, tenendo particolarmente conto della prospettiva della vittima, la quale potrebbe trovarsi nella condizione — o nella convinzione — di non avere alternative realmente valide alla prestazione sessuale indesiderata. In questo senso, è stato teorizzato⁵² il modello dell'abuso di potere con riferimento agli abusi sessuali, laddove ciò che rileva ai fini della criminalizzazione non è tanto il mancato consenso della vittima, quanto piuttosto l'abuso sessuale di potere,

⁴² BUCHHANDLER-RAPHAEL (2010), pp. 709.

⁴³ ESKRIDGE (1995), pp. 66-67; CALETTI (2023).

⁴⁴ WILLIS e SMITH (2020); AKRE *et al.* (2013); PETERSON e MUCHLENHARD (2007), pp. 72-88; LITTLEJOHN e WEISS (2014).

⁴⁵ BUCHHANDLER-RAPHAEL (2011), pp. 159;

⁴⁶ WESTEN (2004), p. 340.

⁴⁷ VIRGILIO (2001), p. 175 ss.; VIRGILIO (1983), p. 481; CALETTI (2023); TORDINI CAGLI (2008); VIZZARDI (2015), p. 47; BENE (2021); CANEVINI (2021); WESTEN, (2017); SEKHON (2011); HANNA (2001), pp. 239-290.

⁴⁸ BUCHHANDLER-RAPHAEL (2011), p. 182.

⁴⁹ M. BUCHHANDLER-RAPHAEL. (2011), p. 189; K. BAKER (1999), pp. 663-689; CRENSHAW (1992); TASLITZ (1999); COOMBS (1993); R. L. WEST (1993), pp. 1442- 1448.

⁵⁰ ANDERSON (2005), pp. 1401-1404.

⁵¹ M. BUCHHANDLER-RAPHAEL (2010), p. 139.

⁵² M. BUCHHANDLER-RAPHAEL, (2010), p. 140.

dominio e controllo dell'autore del reato. Questo modello avrebbe almeno due vantaggi: se, per un verso, esso sembra più adatto a individuare il comportamento illecito di un individuo, definendo in anticipo le circostanze che indicano l'abuso di potere sessuale⁵³, per altro, si allineerebbe meglio agli elementi più "penalmente rilevanti" di quanto subito da parte delle vittime. Difatti, un tema ricorrente nelle testimonianze delle vittime è proprio la sensazione di trovarsi in una situazione di scelte compromesse ovvero di essere completamente sprovviste di scelte significative, soprattutto in base a considerazioni di tipo economico o professionale, come la paura di perdere il lavoro e la dipendenza dall'autore del reato che controlla il loro status professionale. È tuttavia necessario sottolineare come il cuore del modello dell'abuso di potere proposto risiede nel concetto dinamico di sfruttamento della posizione dominante⁵⁴, laddove la semplice presenza statica di posizioni disparate tra le parti non è sufficiente a giustificare la criminalizzazione sulla mera presunzione di una situazione di non-consenso in capo al soggetto in posizione subordinata⁵⁵. In particolare, le disparità di potere, la vulnerabilità e la dipendenza non rappresentano *ex se* determinanti per stabilire lo sfruttamento di una posizione di potere ai fini sessuali in quanto la criminalizzazione si basa sulla condotta piuttosto che sullo status dei soggetti coinvolti⁵⁶. Pertanto, l'elemento discriminante tra una condotta sessuale lecita – ancorché eventualmente indesiderata – e un vero e proprio abuso di potere a fini sessuali si apprezza dinanzi alla prova che l'autore del reato ha sfruttato circostanze a lui favorevoli, in termini di qualità o poteri, allo scopo di sopraffare la riluttanza della vittima e indurla ad un rapporto sessuale.

Per altro verso, altri sostengono la necessità di valutare il consenso alla luce delle circostanze che informano la dinamica sessuale entro relazioni di potere sperequate: in questo senso, la domanda chiave non è tanto *se* il consenso sia stato accordato o meno – nel senso di permesso tecnico o autorizzazione all'atto sessuale – ma piuttosto *perché* è stato accordato⁵⁷. In altri termini, nei casi in cui sussistano marcati squilibri di potere tra le parti — tali da determinare, per una di esse, il timore concreto di subire conseguenze negative, come la perdita del posto di lavoro o un pregiudizio alla propria reputazione — l'eventuale rifiuto di un rapporto sessuale può risultare, di fatto, eccessivamente gravoso. In simili circostanze, la scelta di prestare acquiescenza all'atto sessuale non può essere considerata libera né realmente volontaria. Alla luce di ciò, parte della dottrina sostiene che, qualora l'attività sessuale sia frutto di una condotta che strumentalizza o sfrutta una posizione di superiorità o influenza dell'agente, il consenso debba ritenersi giuridicamente invalido, in quanto mancante di un'effettiva e significativa manifestazione di volontà libera e consapevole⁵⁸. A ben vedere, tale prospettiva intende sciogliere un nodo cruciale sulle attuali concezioni del consenso, le quali, fondandosi sulla dicotomia mancanza di scelte/scelte difficili, favorirebbero un'interpretazione restrittiva degli abusi sessuali. In buona sostanza, si assiste ad una prassi⁵⁹ che considera integrato l'abuso sessuale solo ove la vittima sia effettivamente priva di scelta con riferimento alla sua libertà sessuale⁶⁰, per converso, in presenza di opzioni alternative, ancorché difficili, la scelta di assecondare un'iniziativa sessuale sarebbe da ritenersi valida. Tuttavia, un simile approccio risulta problematico poiché sovrappone il piano teorico a quello pratico: il discrimine tra un rapporto sessuale consensuale e un abuso sessuale non dovrebbe basarsi sul numero di possibilità che, in astratto, la vittima ha a disposizione in una determinata situazione ma, piuttosto, esso dovrebbe risultare da una valutazione circa la praticabilità e accessibilità a scelte alternative nelle circostanze del caso concreto.

Anche questo secondo modello teorico suggerisce, dunque, che il fulcro del reato di '*Sex in Authority Relations*' risiede nello sfruttamento dello squilibrio di status, posizione gerarchica

⁵³ ABUKAR HAYO (2021); FERRATO (2021).

⁵⁴ Sebbene il concetto si presti a diversi inquadramenti, in forza della natura necessariamente proteiforme del fenomeno (v. BERNARDI (2019)), in questa sede, per sfruttamento si intende "l'utilizzo strumentale dell'altrui persona" ovvero "trarre un ingiusto vantaggio da una persona". Cfr. GOODIN, (2013), p. 392; FERGUSON (2016), p. 485; SAMPLE (2003), p. 56.; STEINER, (2018), p. 369; WERTHEIMER et ZWOLINSKI (2001); FEINBERG (1990); WILKINSON (2003), p. 11.

⁵⁵ Cfr. FERRATO (2020).

⁵⁶ In tema di diritto penale d'autore e reati sessualmente connotati: MAUGERI (2021).

⁵⁷ BUCHHANDLER-RAPHAEL (2010), p. 82.

⁵⁸ KAHAN (2010), p. 729.

⁵⁹ COLLICA (2024); PISA, (1999), p. 535.

⁶⁰ Nell'ordinamento italiano, ad esempio, l'articolo 609-bis comma I, prevede esplicitamente che il reato di violenza sessuale è integrato qualora, attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità, si *costringa* taluno a compiere o subire atti sessuali. Sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, n. 3251/2013: *il termine costringe è descrittivo e corrisponde al fatto di chi impiega violenza fisica o morale o, in altri termini, usa violenza o minaccia per piegare qualcuno a un'azione non gradita.*

o dipendenza della vittima – più in generale, nello sfruttamento della posizione di autorità o potere – funzionalizzato all'ottenimento di un rapporto sessuale. In questo contesto, alcune circostanze possono essere utili per determinare se, e in che misura, vi sia stato uno sfruttamento di potere a fini sessuali. Indubbiamente, la natura del rapporto tra autore e vittima rappresenta un elemento rilevante nell'analisi di condotte abusive (significative disparità di potere — sul piano professionale, istituzionale o economico — possono infatti costituire un terreno favorevole all'emersione di abusi); tuttavia, l'aspetto decisivo ai fini della valutazione giuridica riguarda la condotta dell'autore in relazione alle norme comportamentali attese e condivise all'interno della specifica comunità di riferimento⁶¹. Più nello specifico, è necessario valutare se il soggetto in posizione di potere o autorità abbia agito in modo divergente dai comportamenti attesi in un certo contesto professionale o istituzionale, laddove la presenza di atteggiamenti di favoritismo condizionato, pressioni indebite o richieste inopportune possono indicare che il potere detenuto sia stato utilizzato in modo improprio per ottenere vantaggi sessuali. Inoltre, un ulteriore fattore da considerare riguarda la specifica vulnerabilità della vittima nel contesto e nella situazione data, nella misura in cui un rapporto sessuale accordato per paura di ripercussioni o timore di perdere opportunità professionali, economiche o accademiche è sintomatico di una dinamica di sfruttamento capace di annullare le possibilità di libera scelta della vittima.

Entrambe le prospettive appena menzionate apprezzano il consenso da angolazioni diverse con l'obiettivo di qualificare il fenomeno SAR alla stregua di un reato sessuale basato sull'abuso di potere. Il primo approccio ritiene lo squilibrio di potere di per sé sufficiente a invalidare qualsiasi possibilità di consenso, in forza della presunzione per cui la vittima non è mai nella posizione di esercitare una scelta libera ed equilibrata in condizioni di significativa asimmetria di potere. A questo approccio sembrano aver aderito gli ordinamenti di Canada e Australia, i quali hanno tipizzato il reato di '*Sex in Authority Relations*' proprio valorizzando l'invalidità del consenso accordato in condizioni di asimmetria di potere: mentre il Canada presume la mancanza di consenso quando il denunciante si sottomette o non oppone resistenza a causa dell'esercizio dell'autorità⁶², il codice penale del Queensland stabilisce che *il consenso di una persona a un atto non è dato liberamente e volontariamente se è ottenuto dall'esercizio di un'autorità*⁶³. Per altro verso, la seconda prospettiva suggerisce invece di conservare l'elemento del consenso e valutare le condizioni di possibilità del suo esercizio nel caso concreto. Da quest'ultimo punto di vista, piuttosto che negare completamente la possibilità che un soggetto in posizione subordinata possa accordare il proprio consenso libero a intrattenere un rapporto sessuale con un soggetto investito di potere o autorità, si ritiene necessario accogliere un'interpretazione del consenso che apprezzi i fattori contestuali — siano essi di natura professionale, economica, sociale o personale — che possono inficiare una formazione libera e genuina della volontà di impegnarsi in un rapporto sessuale.

Per converso, altri studiosi⁶⁴ suggeriscono che i reati SAR non abbiano come obiettivo principale la tutela dell'autonomia sessuale delle vittime, bensì mirino a prevenire il travalicamento dei confini dell'autorità, impedendo che quest'ultima si estenda dalla sfera burocratica a quella intima. Alla luce di questa premessa, la chiave per comprendere i casi di '*Sex in Authority Relations*' risiederebbe nello spostare l'attenzione dalla categoria dei reati sessuali a quella dell'abuso di autorità. Da quest'ultimo punto di vista, è bene notare che nel pensiero giuridico classico l'autorità è generalmente intesa come quella esercitata dallo Stato, con particolare riferimento all'autorità della legge⁶⁵; tuttavia, l'introduzione in alcuni ordinamenti di normative che vietano le relazioni sessuali nei contesti lavorativi, terapeutici ed educativi⁶⁶, suggerisce un'evoluzione concettuale verso il riconoscimento di relazioni di autorità che tra-

⁶¹ M. BUCHHANDLER-RAPHAEL (2010), p.140.

⁶² Codice penale canadese: (art. 263, comma 3, lettera d)).

⁶³ Codice penale australiano: 348 (2) (d)

⁶⁴ SCHNEEBAUM (2015).

⁶⁵ In dottrina, particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra pubblica amministrazione e privato, soprattutto con riferimento all'interazione tra potere autoritativo e consenso: FRACCHIA (1998); CANGELLI (2016).

RAZ (1979); DAN-COHEN (1986).

⁶⁶ Ad esempio, con riferimento ai rapporti in contesti educativi, la sezione 21.12 del Codice penale del Texas criminalizza le relazioni improprie tra educatori e studenti. Questo statuto rende reato qualsiasi dipendente di una scuola che abbia contatti sessuali con uno studente iscritto alla stessa scuola, indipendentemente dall'età dello studente. Analogamente, si veda: il Nev. Rev. Stat. Ann. § 200.364 dello stato del Nevada; il titolo 6, § 6-2-303 del Wyoming; il Legislature Bill 1080 del Nebraska; il titolo Mo. Ann. Stat. §566.086 del Missouri; il Code Ann. §709.15 dell'Iowa; il Mich. Comp. Laws Ann. § 750.520b (1)(b)(iv-v) del Michigan.

scendono il solo potere governativo o sue declinazioni. Alla luce di questa premessa, alcuni hanno sostenuto che i casi SAR dovrebbero essere considerati non tanto come un'estensione dei reati sessuali tradizionali, ma piuttosto come una nuova forma di abuso di autorità ove si tipizza uno specifico esercizio illecito delle proprie qualità o poteri – segnatamente ai fini sessuali – senza che l'elemento del consenso assuma rilevanza giuridica. In buona sostanza, questo approccio implicherebbe un cambio di paradigma nell'indagine legale che non si focalizza sullo stato mentale soggettivo della vittima, quanto piuttosto esclusivamente sulla condotta "abusiva" dell'autore del reato.

Accogliendo un simile angolo visuale, i reati SAR sarebbero connotati da due elementi essenziali: 1. la necessaria (ma non sufficiente) presenza di una relazione di squilibrio sostanziale, ove l'autore del reato è titolare di un'autorità o potere sulla vittima; 2. lo sfruttamento, da parte dell'autore del reato, di tale autorità o potere, allo scopo di perseguire un obiettivo che esula dalla sua sfera professionale/istituzionale. A quest'ultima impostazione possono ricondursi le scelte operate dall'ordinamento sloveno e quello rumeno, i quali hanno strutturato la disciplina dei reati SAR in una prospettiva che integra l'abuso di autorità con l'elemento degli atti sessuali indesiderati. In particolare, il Codice penale rumeno prevede il reato di "abuso di potere a scopo sessuale", il quale punisce il pubblico ufficiale che, agendo in violazione dei propri doveri, sollecita o riceve favori sessuali da una persona che ha un interesse diretto o indiretto in quell'atto professionale⁶⁷. Analogamente, il Codice penale sloveno punisce chiunque abusi della propria posizione di superiorità per compiere o ricevere un atto sessuale⁶⁸. Come è evidente, entrambe le opzioni normative prediligono dei modelli di criminalizzazione radicati su elementi oggettivi desumibili dalla condotta dell'autore del reato (abuso di potere), piuttosto che sulla valutazione delle caratteristiche del consenso accordata dal soggetto in posizione di subordinazione.

5. Inquadramento dei casi borderline tra corruzione e abuso sessuale: sfide teoriche e pratiche.

Il quadro di riferimento per i casi di '*Sex in Authority Relations*' riflette le criticità che interessano i casi a metà strada tra corruzione e abuso sessuale, soprattutto con riferimento al rischio di ingenerare vuoti di tutela o incriminazioni che esulano la reale dinamica criminosa. In mancanza di categorie giuridiche adeguate, come distinguere, anche agli effetti del diritto penale, i casi in cui il sesso viene negoziato rispetto a quelli in cui viene coartato con abuso di autorità o potere, seppur in assenza di minacce o violenza? Come distinguere tra concorrenti nel reato corruttivo⁶⁹ e vere e proprie vittime di abuso sessuale quando l'attività sessuale è condizionata alla fornitura di un certo servizio o beneficio dovuto? Ma anche come evitare strumentalizzazioni in sede giudiziaria, sia da coloro che hanno interesse a far valere l'ipotesi corruttiva alla luce del minore trattamento punitivo riservato, sia da eventuali comportamenti ritorsivi finalizzati a far valere l'ipotesi di abuso sessuale, garantita da previsioni punitive più incisive alla luce del bene giuridico da proteggere, ossia l'integrità personale e la libertà sessuale?⁷⁰

Dare una specifica collocazione ai casi borderline tra corruzione e abuso sessuale impone infatti di sciogliere alcuni nodi che altrimenti causerebbero criticità, anche pratiche, di non

⁶⁷ Art. 299, Codice penale rumeno: *Abuso di potere a fini sessuali: (1) L'azione del funzionario pubblico che, al fine di commettere o non commettere, accelerare o ritardare il compimento di un atto connesso ai propri doveri professionali o al fine di commettere un atto contrario a tali doveri, sollecita o riceve favori sessuali da una persona che ha un interesse diretto o indiretto in quell'atto professionale è punibile con una pena detentiva non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni e con l'interdizione dall'esercizio del diritto di ricoprire una carica pubblica o di esercitare la propria professione o l'attività svolta al momento della commissione dell'atto.*

⁶⁸ Art. 174, Codice penale sloveno- *Violazione dell'integrità sessuale con abuso di posizione: (1) Chiunque abusi della propria posizione e prepari una persona dell'altro o dello stesso sesso a cui è subordinato o che dipende da lui a rapporti sessuali, o a commettere o subire qualsiasi altro atto sessuale, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni. (2) Un insegnante, un educatore, un tutore, un genitore adottivo, un genitore o un'altra persona che, abusando della sua posizione, ha rapporti sessuali o compie un altro atto sessuale con una persona di età superiore ai quindici anni a cui è affidato l'apprendimento, l'educazione e la cura, è punito con la reclusione da uno a otto anni.*

⁶⁹ In dottrina, si rileva come la corruzione sia un reato plurisoggettivo (segnatamente bilaterale) a concorso necessario, vale a dire che l'integrazione del reato richiede la partecipazione di due individui (nel caso della corruzione, del soggetto investito di pubblici poteri e del privato), ex multis: MERENDA (2007), p. 393; PALAZZO (2016), p. 508.; PADOVANI (2012), p. 308; PANNAIN, (1967), p. 809; RAMACCI (2015), p. 492; RANIERI (1968), p. 415.; Riz (2000), p. 102.

⁷⁰ Sul punto, V. anche FIANDACA (1982), p. 42.

secondaria importanza, soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra corruzione sessuale e abuso sessuale. Per farlo, ci sono almeno due elementi da indagare: da un lato, occorre determinare quale sia l'interesse giuridico leso quando la prestazione sessuale diventa la "moneta" della tangente; per altro verso, la natura ambigua e sfumata di questi casi – situati tra corruzione ed estorsione, tra negoziazione e coercizione – rende imprescindibile un'analisi approfondita del concetto di consenso sessuale per distinguere tra coloro che subiscono lo scambio sessuale e coloro che vi concorrono liberamente⁷¹.

Dal primo punto di vista, trovandosi all'intersezione tra corruzione e abuso sessuale, la condotta assume una natura plurioffensiva in quanto viola simultaneamente più interessi giuridici tutelati dal diritto penale⁷²: da un lato, l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione (nel caso di soggetti pubblici) o la libera concorrenza del mercato (nel caso di soggetti privati); dall'altro, la libertà di autodeterminazione sessuale di chi partecipa o subisce il rapporto sessuale in circostanze che, sebbene non necessariamente violente, risultano in qualche modo coercitive o condizionanti⁷³. In questo senso, inquadrare i casi a metà strada tra corruzione e abuso sessuale come un'ipotesi di abuso di autorità si spiegherebbe con il fatto che la violazione dell'integrità sessuale è *condizionata alla fornitura di un certo servizio o beneficio*⁷⁴. Pertanto, il fulcro dell'incriminazione non risiederebbe nel fatto che l'oggetto dello scambio sia una prestazione sessuale più o meno consensualmente accordata, ma che quest'ultima sia stata ottenuta attraverso l'uso distorto di una posizione di autorità o potere. In questo contesto, anche la "direzione" dell'abuso di potere è utile per discernere i casi di mera corruzione sessuale da quelli a metà strada tra corruzione e abuso sessuale: mentre nella corruzione si registra un duplice abuso – abuso come qualificatore della prestazione e come eccesso di benefici perseguiti dalle parti⁷⁵ – nei casi ibridi tra corruzione e abuso sessuale l'eccesso di benefici perseguiti riguarda solo chi abusa della propria posizione di supremazia, laddove, per converso, chi fornisce la prestazione sessuale ottiene il beneficio a cui aveva già diritto, senza che il rapporto sessuale costituisca una condizione necessaria per ottenerlo. Infine, è significativo notare che interpretare simili fenomeni attraverso la lente dell'abuso di potere rappresenta una scelta precisa di politica criminale, volta a evidenziare il carattere *non etico, arbitrario e non professionale*⁷⁶ con cui vengono concessi benefici o servizi come risultato dell'abuso di autorità, potere e, più in generale, posizioni affidate. Non a caso, senza l'elemento dell'abuso di autorità, l'attività sessuale tra due individui rappresenta o un'attività lecita o un abuso sessuale quando, per converso, risulta assente il consenso al rapporto sessuale. Segnatamente, il consenso rappresenta un elemento chiave per apprezzare le differenze che intercorrono tra i casi in cui la prestazione sessuale viene negoziata alla stregua di uno scambio, seppur illecito (corruzione sessuale); i casi in cui viene ottenuta esercitando violenza o minaccia e quindi annullando qualsiasi possibilità di autodeterminazione da parte della vittima (estorsione sessuale); ovvero laddove la prestazione sessuale si collochi in una posizione mediana tra negoziazione e costrizione, risultando condizionata da posizioni di dominio o supremazia che, pur non comportando minacce esplicite o coercizioni dirette, alterano significativamente la libertà di scelta della persona sottoposta. Sul punto, il profilo più controverso risiede nel fatto che, mentre nei casi di estorsione sessuale la presenza di violenza o minaccia rende l'atto sessuale necessariamente non-consensuale, potrebbe essere difficile distinguere i casi in cui le due parti si accordano allo scambio illecito – avendo così un accordo tra corrotto e corruttore – dai casi in cui il sesso è usato come moneta della tangente perché un individuo ha solo "accettato" l'attività sessuale senza averla "scelta". Alla luce di ciò, è evidente che se nella corruzione sessuale la condotta

⁷¹ In dottrina, Musco (1993), p. 80; Roxin (1996), p. 119; Tordini Cagli (2008); Pelissero (2017), p. 350; Mattheudakis (2020), p. 280.

⁷² Orlandi (2023), p. 341-351; Naddeo (2022); Maresca e Nacciarone (2007); G. L. Gatta (2014), p. 944-948.

⁷³ Nb. La giurisprudenza penale italiana ha ammesso la concorrenza tra il reato di concussione e quello di violenza sessuale proprio in ragione dei diversi beni giuridici violati. Sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, n. 15876/2022: *Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale può concorrere formalmente con il reato di tentata concussione, in quanto i due reati tutelano beni giuridici diversi e distinti valori costituzionali: da un lato il buon andamento della Pubblica Amministrazione, dall'altro la libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale. Una condotta propriamente costrittiva, tentata o consumata, volta a realizzare una violenza sessuale ex art. 609-bis comma 1 c.p., è logicamente incompatibile con il delitto di induzione indebita, sussistendo una radicale antinomia concettuale tra costrizione e induzione: mentre la prima è per definizione idonea ad annullare quasi completamente la libertà della vittima, la seconda presuppone la permanenza di margini di autodeterminazione nel soggetto passivo. Nel caso in cui il pubblico ufficiale ponga in essere un vero e proprio tentativo di aggressione sessuale nei confronti della vittima, prospettando in cambio l'esercizio dei propri poteri per favorirla, non è configurabile il reato di induzione indebita ma quello di tentata concussione in concorso formale con la violenza sessuale.*

⁷⁴ Bjarnegård, et al. (2024), p. 5.

⁷⁵ Pozsgai-Alvarez (2020), p. 6.

⁷⁶ Bjarnegård, et al. (2024), p. 2.

illecita e i vantaggi indebiti sono reciproci (una parte ottiene il favore sessuale e l'altra ottiene un beneficio/servizio preferenziale)⁷⁷, al contrario, nei casi a metà strada tra corruzione e abuso sessuale lo scambio sessuale avvantaggia chi abusa del proprio potere a discapito di chi fornisce l'attività sessuale per ottenere benefici o servizi dovuti. È proprio in quest'ultimo scenario che le vittime potrebbero mettere in atto meccanismi razionali adattativi⁷⁸ che portano al sacrificio della loro integrità e libertà sessuale per ottenere il beneficio o il servizio a cui hanno diritto. Pertanto, il valore del consenso va oltre il fatto che sia "comunicato" o "accordato", ma deve essere apprezzato in base alle specifiche condizioni contestuali che lo rendano

*normativamente o giuridicamente valido in quanto prestato volontariamente, consapevolmente e con competenza*⁷⁹. In effetti, vi sono casi in cui il consenso "comunicato" o "accordato" è considerato invalido da un punto di vista normativo perché le circostanze in cui è stato dato – segnatamente nei casi di minore età, stato di incoscienza o intossicazione ovvero di disabilità mentale o fisica – sono incompatibili con un consenso prestato in modo volontario, consapevole e da parte di un soggetto dotato della necessaria capacità (o competenza) di discernimento. A ben vedere, tutte queste circostanze condividono lo stesso principio – ossia che sovente non esista una *prova positiva della mancanza di consenso della vittima*⁸⁰ – rendendo possibile ipotizzare che anche il consenso in condizioni di palese asimmetria non possa essere considerato valido, a maggior ragione se una delle parti ha un potere pubblico o privato di cui abusa per sfruttare sessualmente chi dipende da quel potere.

In definitiva, le traiettorie dell'abuso di potere e del consenso sono quelle da percorrere per determinare quali casi ricadono nella corruzione sessuale e quali invece rappresentano fenomeni a metà strada tra corruzione e abuso sessuale. In effetti, nella corruzione sessuale c'è una sorta di simmetria di coscienza e volontà: in questo contesto, entrambe le parti agiscono in modo illecito allo scopo di ricevere un indebito vantaggio personale, laddove, seppur in un contesto di parziale autonomia, il potere di agenzia della persona che decide di fornire la prestazione sessuale non viene comunque completamente compromesso⁸¹. Al contrario, nei casi ibridi tra corruzione e abuso sessuale, viene meno il livello minimo di competenza che garantisce l'agenzia sessuale⁸², nella misura in cui la scelta tra fare sesso e non farlo è un'illusione⁸³ che preserva la gerarchia abusiva. A questo proposito, vale la pena sottolineare che l'autonomia sessuale e l'agenzia sessuale non solo rappresentano due concetti distinti, ma entrambi sono in qualche modo compromessi dalla corruzione sessuale e dai casi borderline tra corruzione e abuso sessuale: se l'autonomia sessuale si riferisce al diritto di *decidere e controllare la propria sessualità, liberi da coercizione e violenza*⁸⁴, l'agenzia sessuale rappresenta la *capacità di iniziare relazioni sessuali, fare scelte sessuali, comunicare i propri desideri, soddisfare i propri bisogni*⁸⁵. Pertanto, quando la libertà di scelta è ridotta al minimo, si riduce proporzionalmente anche la capacità di identificare, comunicare e negoziare i propri bisogni sessuali. In buona sostanza, l'agenzia sessuale è legata a doppio filo ai sistemi *attraverso i quali è costituita, incanalata e disciplinata* e non può essere compresa senza considerare l'intero insieme di *cornici di riferimento interiorizzate e personali e di influenze esterne e istituzionali*⁸⁶, venendo così a configurare un *continuum di modalità di azione dinamiche relative alla sessualità*⁸⁷. Se questo è vero, diventa chiaro come, nei casi di corruzione, gli individui mantengano, seppur parzialmente, la capacità di definire e controllare la propria sessualità, orientando eventualmente la propria agenzia sessuale in base alle opzioni attuali, alle esperienze precedenti e alle prospettive a breve o lungo termine. Al contrario, nei casi di ibridi tra corruzione e abuso sessuale, l'agenzia sessuale degli individui è privata del suo dinamismo e della capacità di evolversi in base alla circostanza concreta⁸⁸ poiché non è presente un margine di manovra sufficiente per decidere liberamente

⁷⁷ PATEMAN (1997); FRAISSE (2007); WERTHEIMER (2003).

⁷⁸ Nell'impossibilità o nella convinzione dell'impossibilità di modificare le condizioni contestuali, si potrebbe optare per un principio prudenziale e selezionare le opzioni che garantiscono la stabilità, confermando così la condizione di assoggettamento. V. SEN (1994).

⁷⁹ GREEN (2023), p. 75.

⁸⁰ S. P. GREEN (2023), p. 85.

⁸¹ GIDDENS (1984): L'agenzia sessuale di una persona è la capacità di controllare le interazioni al di là delle richieste dei vincoli dell'ambiente o della "struttura" in cui le interazioni avvengono.

⁸² ANDERSON (2005), p. 1401.

⁸³ GRUBER (2017), p. 686.

⁸⁴ JACKSON (1996), pp. 1–31.

⁸⁵ FETTEROLF, e SANCHEZ (2015), pp. 961–970.; HORNE e ZIMMER-GEMBECK, (2006), pp. 125–138; TIRONE e KATZ (2020), pp. 336–344.

⁸⁶ MARIJKE e VAN DEN BRINK (2018), pp. 187–204.

⁸⁷ I. VANWESENBEECK *et al.* (2021), p. 384.

⁸⁸ MAI (2018).

se e come resistere o inibire l'interazione sessuale richiesta dalla parte in posizione di potere⁸⁹.

6. Casi limite tra corruzione e abuso sessuale come estensione della categoria di abuso di autorità: una prospettiva in ottica di politica criminale.

Alla luce delle riflessioni precedenti, si può affermare che i casi limite tra corruzione e abuso sessuale comprendono i seguenti elementi:

- la condotta di un soggetto investito di un'autorità o potere pubblico o privato che, abusando delle sue qualità o poteri, e in assenza di violenza o minaccia;
- richieda o riceva una prestazione sessuale (o la promessa) da un soggetto ad esso (formalmente o sostanzialmente) dipendente;
- in cambio dell'esecuzione di doveri d'ufficio o di prerogative a cui quest'ultimo ha diritto.

A partire da questa analisi, ed accogliendo l'approccio adottato dall'ordinamento sloveno e quello rumeno, è evidente come il fulcro entro cui si può apprezzare l'illiceità dei casi limite tra corruzione e abuso sessuale si sostanzia nell'uso improprio di una posizione di autorità o potere che viene sfruttata per ottenere favori sessuali in cambio di servizi o benefici a cui la vittima avrebbe diritto. In questo contesto, la relazione di dipendenza intercorrente tra le parti influisce in maniera determinante sulla capacità di autodeterminazione della vittima⁹⁰, la quale, seppur in assenza di violenza o minaccia, non è nelle condizioni di accordare un consenso volontario e libero al rapporto sessuale. Pertanto, un approccio che valuta l'opportunità di criminalizzare una condotta in base alla capacità del soggetto di fare scelte libere con riguardo alla propria autodeterminazione sessuale all'interno di relazioni strutturalmente squilibrate sembra un'opzione incapace di cogliere il reale disvalore della condotta, il quale consiste nell'abuso di una posizione di supremazia allo scopo di trarre vantaggi sessuali da coloro posti in posizione subordinata. In definitiva, porre l'accento sull'abuso di potere significherebbe valorizzare opportunamente il disequilibrio strutturale che insiste tra chi ha il potere e chi lo subisce, spostando l'attenzione dalla situazione soggettiva della vittima (eventualmente capace di esprimere il consenso o il dissenso al rapporto), alla responsabilità di chi abusa della propria posizione di supremazia, in termini di qualità e poteri, allo scopo di ottenere favori sessuali.

Infine, vale la pena sottolineare come questo approccio offrirebbe diversi vantaggi anche in termini di politica criminale. Un'attenzione all'abuso di autorità riduce il rischio di

⁸⁹ Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale italiana (Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228) hanno tratteggiato il *criterio d'essenza* per valutare vicende in cui, a fronte di un'attività sessuale promessa o prestata, l'elemento costringitivo ovvero induttivo sembrano di sfumare eccessivamente: *qualora rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto*. In altri termini, si configurerà comunque il delitto di concussione (ossia qualora la natura transazionale della prestazione sessuale sia funzionale ad eludere conseguenze negative implicite o non esplicitamente minacciate, ma comunque percepite come concretamente pregiudizievoli. Anche se tali conseguenze non assumono i tratti tipici della violenza esplicita, esse possono integrare una forma di coartazione idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo, traducendosi in una prevaricazione costringitiva rilevante ai fini penalistici. Si consideri, ad esempio, il caso del primario di un'unità operativa di cardiocirurgia che richiede al paziente una somma di denaro per eseguire personalmente e con priorità un intervento chirurgico, alimentando peraltro un certo allarme circa l'urgenza e la necessità salvavita dell'operazione. Pur potendosi ritenere che l'accondiscendenza del paziente si traduca in un trattamento di favore rispetto ad altri soggetti in lista, non può tuttavia trascurarsi come la sua determinazione non sia realmente orientata alla ricerca di un vantaggio, bensì sia fortemente condizionata da una componente coercitiva insita nella situazione, derivante dalla percezione concreta di un rischio grave e imminente per la propria vita. In tal senso, l'adesione alla richiesta si configura come effetto di una forma indiretta di costrizione, rilevante ai fini dell'integrazione del reato di concussione. Per altro verso, laddove la prestazione sessuale sia motivata dall'aspettativa, seppur collaterale, di conseguire comunque un vantaggio indebito – quindi non dovuto *ab origine* – sembra il caso di poter ravvisare gli estremi della fattispecie di induzione indebita, in quanto si assiste a una strumentalizzazione della propria libertà sessuale con la prospettiva di assicurarsi una generica benevolenza ovvero una disponibilità clientelare del pubblico agente. Conformemente a quest'ultima prospettiva, Cass. Pen., sez. VI, n. 36827/2019: nel caso di specie, è stata riconosciuta l'integrazione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater a fronte della condotta di un appuntato scelto dei carabinieri il quale ha rivelato informazioni riservate relative alla pendenza del procedimento penale a carico di una prostituta extracomunitaria, propria informatrice, in cambio di prestazioni sessuali gratuite.

In tema, si veda anche: RONCO (2013), p. 42; COLLICA (2017), p. 196; MONGILLO (2022), p. 200.

⁹⁰ ROBINSON (1998), p. 216.

vittimizzazione secondaria⁹¹, la quale sovente si sostanzia nell'onere probatorio ulteriore in capo alla vittima circa le sue effettive opportunità di resistere o di sottrarsi all'attività sessuale indesiderata⁹². La premessa teorica che giustifica questo approccio risiede nella differenza tra corruzione collusiva e non collusiva, dove solo nel secondo caso chi si trova in una posizione di superiorità richiede benefici da individui per servizi a cui hanno legalmente diritto. Pertanto, utilizzando una concettualizzazione correlata, si potrebbe fare riferimento alla differenza tra lo scambio di favori sessuali opportunistici e oppressivi: mentre nel primo caso i soggetti in posizione di vantaggio richiedono prestazioni sessuali per concedere privilegi ingiustificati⁹³, il secondo rappresenta *una forma più grave di abuso dell'autorità affidata, poiché l'autore nega o minaccia di negare un servizio o un beneficio a cui la vittima ha diritto*⁹⁴. In conclusione, l'adozione di questa prospettiva creerebbe un triplice effetto virtuoso in termini di deterrenza, responsabilità e impatto sociale. In primo luogo, riconoscere il consenso come intrinsecamente compromesso scoraggerebbe gli individui in posizione di potere dall'avviare scambi sessuali illeciti, contribuendo inoltre a diminuire la probabilità che gli autori del reato diventino seriali, circostanza ad oggi altamente probabile data la difficoltà intrinseca di individuare e perseguire la commissione di illeciti a matrice sessuale⁹⁵. Inoltre, un approccio che sposta l'attenzione dalle azioni della vittima all'abuso di autorità dell'autore catalizzerebbe l'attenzione – e quindi la sensibilità collettiva – con riguardo ai fenomeni di abuso di potere ai fini sessuali, contribuendo a ingenerare una più ampia consapevolezza sul tema in ottica di prevenzione primaria.

Bibliografia

ABUKAR HAYO, Ali (2021): "L'abuso di autorità e l'abuso di poteri nei delitti di violenza sessuale", in *Leg. pen.*, pp. 1-13.

AKRE Christina, CHABLOZ Jeanne-Marie, BELANGER Richard E., MICHAUD Pierre-André e SURIS Joan-Carles (2023): "Unwanted sexual experiences among adolescents: shedding light on the gray zone between consensual and non-consensual sex", *Int. J. of Adolescent Medicine and Health*, pp. 69-74.

AMARTYA, Sen (1994): *La diseguaglianza. Un esame critico* (Bologna, il Mulino).

ANDERSON, Michelle J. (2005): "Negotiating Sex", *South. Cal. Law Rev.*, pp. 1401-1438.

ANDERSON, Michelle J. (2005): "Negotiating Sex", *S. CAL. L. Rev.*, pp. 1401-1404.

ARNESON, Richard (2013): "Exploitation and outcome", *Politics, Philosophy & Economics*, pp. 392-412.

BACCARELLA BOY (2010): *I delitti contro il patrimonio mediante violenza* (Padova, Cedam).

BAKER, Katharine K. (1999): "Sex, Rape and Shame", *B.U.L. Rev.*, pp. 663-689.

BAMAUNG David e CUDDIHY John (2018): *Corruption in Commercial Enterprise* (Londra, Routledge).

BARTOLI, Roberto (2014), "Le Sezioni Unite tracciano i confini tra concussione, induzione e corruzione", *Giur. It.*, pp. 1208-1218

BENE, Teresa (2021): "Forme di bias nel sistema delle donne vittime di violenza", *Sistema Penale*, pp. 1-18.

⁹¹ D'ANCONA (2024); DEL BALZO e MANZATO (2023); CARDINALE (2021); FANCI (2011), pp. 53-66.

⁹² LUNDGREN *et al.* (2023).

⁹³ ELDÉN *et al.* (2020), p. 6.

⁹⁴ BJARNEGÅRD, *et al.* (2024), p. 8.

⁹⁵ TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2020), p.20.

BERNARDI, Silvia (2019): *Non coactus neque voluit? il consenso della vittima al proprio sfruttamento e la vulnerabilità individuale nel diritto penale*, (Milano, Università degli Studi di Milano).

BJARNEGÅRD, Elin, CALVO, Dolores, ELDÉN, Åsa, JONSSON, Silje e LUNDGREN, Sofia (2024): "Sex Instead Of Money: Conceptualizing Sexual Corruption", *Gov.*, pp. 1349-1367.

BONDESTAM, Fredrik e LUNDQVIST, Maja (2020): "Sexual harassment in higher education – a systematic review", *Europ. Jour. of Hig. Ed.*, pp. 397-419.

BORRELLO, Maria (2023): "Consenso e violenza sessuale: tra normatività e problematicità", *Nomos*, pp. 1-24.

BROWN, Patrick (2021): *On Vulnerability. A Critical Introduction* (Londra, Routledge).

BUCHHANDLER-RAPHAEL, Michal (2011): "The Failure of Consent: Re-Conceptualizing Rape as Sexual Abuse of Power of Power", *Michigan Journal of Gender & Law*, pp. 147-228.

BUCHHANDLER-RAPHAEL, Michal (2010): "Sexual Abuse of Power", *University of Florida Journal of Law & Public Policy*, pp. 77-146.

BUCKLEY, Walter F. (1967): *Sociology and Modern Systems Theory* (Saddle River, Prentice-Hill).

CALETTI, Gian Marco (2023): *Dalla violenza al consenso ne delitti sessuali. Profili pratici, comparati e di diritto vivente* (Bologna, Bologna University Press).

CAMPBELL, Rebecca e RAJA, Sheela (1999): "Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence", *Violence and Victims*, pp. 261-275

CAMPOS, J. Edgardo e PRADHAN, Sanjay Kumar (2007): *The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level* (Washington, World Bank).

CANEVINI, Elisabetta (2022): "Il ragionamento stereotipato nell'assunzione e nella valutazione della prova dibattimentale", *Quest. Giust.*, pp. 1-6.

CANGELLI, Francesca (2004): *Potere discrezionale e fattispecie consensuali* (Milano, Giuffrè).

CARDINALE, Noemi, (2021): "Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la corte edu condanna l'italia per violazione dell'art. 8", *Sist. Pen.*, 1-12.

COLLICA, Maria Teresa (2024): "La violenza sessuale tra law in the books e law in action: un intervento riformatore non più rinviabile", *Archivio Penale*, pp. 1-74.

COLLICA, Maria Teresa (2017): "La tenuta della sentenza Maldera, tra conferme e nuovi disorientamenti", *Dir. Pen. Con.*, pp. 195-235.

DRY, Rachel (2010): "Secondary Victims and Secondary Victimization", in GIORA SHOHAM Shlomo, KNEPPER Peter, KETT Martin (editor): *International Handbook of Victimology* (New York, Routledge), pp. 219-251.

COOMBS, Mary I. (1993): "Telling the Victim's Story", *Tex. J. Women & L.*, pp. 277-315.

CRENSHAW, Kimberle (1992): "Whose Story is it, Anyway?: Feminist and Antiracist Appropriations of Anita Hill", in MORRISON, Toni (editor) *Race-Ing Justice, En-Gendering Power* (New York, Pantheon), pp. 402-440.

D'ANCONA, Linda (2024): "Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU", *Quest. Giust.*, pp. 1-15.

DAN-COHEN, Meir (1986): *Rights, Persons, and Organizations: A Legal Theory for Bureaucratic Society* (Los Angeles, University of California).

DAVIN Russel e GRAHAM Toby (2018): “Corrupted fiduciaries; law of bribery extends to non-monetary bribes”, *Trusts & Trustees*, pp. 935–942.

DE PAOLIS, Roberta (2024): “Il mancato consenso sul consenso: una riflessione alla luce della nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, *Diritti Comparati*, 2024, pp. 209-247.

DEBERE, Stephanie, GROVES, Bonnie, JAITNER, Annette, BENEST Gareth e TETKA Jean Brice (2018): *Women, Land and Corruption – Resources for Practitioners and Policymakers* (Berlin, Transparency International).

DEL BALZO, Giovanni e MANZATO, Ezio, “Vittimizzazione secondaria e attribuzione della colpa alla vittima nella violenza sessuale”, *Italian Quarterly Journal of Addiction*, pp. 56-62.

DELLA PORTA Donatella e VANNUCCI Alberto (2021): *La corruzione come sistema. Meccanismi, dinamiche, attori* (Bologna, Il Mulino)

DI GIOVANNI, Sara (2023): “Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso”, *Gruppo di Pisa*, pp. 37-59.

DI LELLO FINUOLI, Marina, (2024): *Prospettive e limiti di rilevanza penale della truffa affettiva* (Napoli, Jovene).

DOLCINI, Emilio e VIGANÒ Francesco (2012): “Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione”, *Dir. Pen. Con.*, pp. 232-246.

ESKRIDGE (2005), “The Many Faces of Sexual Consent”, *Wm. & MARY L. Rev.*, pp. 66-67.

FALCINELLI, Daniela (2014): “Il consenso dell’avente diritto nei percorsi del diritto penale ‘umano’”, *Dir. Pen. Con.*, pp. 289-313.

FANCI, Giovanni (2011): “La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, pp. 53-66.

FEIGENBLATT, Hazel (2020): *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption* (Berlin, Transparency International).

FEINBERG, Joel (1990): *Harmless Wrongdoing* (Oxford, Oxford University Press).

FERGUSON, Benjamin (2016): “Exploitation and disadvantage”, *Economics and Philosophy*, pp. 485-509.

FERRATO, Alice (2021), “Il concetto di abuso: l’arbitraria utilizzazione della qualifica autoritativa nella violenza sessuale”, *Arch. pen.* (web), pp. 1-28.

FETTEROLF Janell C. e SANCHEZ Diana T. (2015): “The costs and benefits of perceived sexual agency for men and women”, *Arch. Sex.*, pp. 961–970.

FIANDACA, Giovanni (1982): “Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 42 -81.

FIANDACA, Giovanni (1998): “Legge penale e corruzione”, *Il Foro It.*, pp. 1-8.

FORTI, Gabrio (1997): “Unicità o ripetibilità della corruzione sistemica? Il ruolo della sanzione penale in una prevenzione “sostenibile” dei crimini politico-amministrativi”, *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, pp. 1069.

FRACCHIA, Fabrizio (1998): *L'accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere* (Padova, Cedam).

FRAISSE, Geneviève (2007) : *Du consentement* (Parigi, Seuil).

FREITAS, Ines (2010): "Organizational Vulnerability to Corruption: An Interaction with Individual Features", in STACHOWICZ-STANUSCH, Agata (editor): *Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations* (Charlotte, Information Age Publishing), pp. 161-177.

GARCIA, Manon (2021) : *La Conversation des Sexes: Philosophie du Consentement* (Parigi, Climats).

GATTA, Gian Luigi (2013): *La minaccia: contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante* (Roma, Aracne).

GATTA, Gian Luigi (2014): "La dicotomia 'minaccia'-'non minaccia' quale criterio differenziale tra le fattispecie di concussione e di induzione indebita ex art. 319-quater c.p.", *La rivista nel diritto*, pp. 944-948.

GIDDENS, Anthony (1984): *The constitution of society: Outline of the structuration theory* (Cambridge, Cambridge University Press)

GOODIN, Robert E. (1985): "Exploiting a situation and exploiting a person", *Philosophy & Public Affairs*, pp. 131-157.

GREEN, Stuart P (2023): "Presuming Non-consent to Sex in Cases of Incapacity and Abuse of Position", in HÖRNLE, Tatjana (editor): *Sexual Assault: Law Reform in a Comparative Perspective* (Oxford, Oxford University Press), pp. 73-90.

GRUBER, Aya (2017): "Not Affirmative Consent", in *U. Pac. L. Rev.*, pp. 683-707.

HANNA, Cheryl (2001): "Sex is not a sport: Consent and Violence in Criminal Law", *Boston College Law Review*, pp. 239-290.

HEARN, Jeff R (2001): *Gender, Pauline Wendy Parkin, Sexuality and Violence in Organizations: The Unspoken Forces of Organization Violations* (Londra, SAGE Publications).

HORNE Sharon e ZIMMER-GEMBECK Melanie J. (2006): "The Female Sexual Subjectivity Inventory: Development and Validation of a Multidimensional Inventory for Late Adolescents and Emerging Adults", *Psych. Women Quart.*, pp. 125-138.

HUCKABY, M. Francyne (2011): "Researcher/Researched: Relations Of Vulnerability/Relations Of Power", *International Journal of Qualitative Studies in Education*, pp. 165-183.

JACKSON, Stevi (1996): "Sexual skirmishes and feminist factions: Twenty-five years of debate on women and sexuality", in JACKSON, Stevi e SCOTT, Sue (editor): *Feminism and Sexuality: A Reader* (New York-Columbia University Press), pp. 1-35.

JOHNSTON, Michael (2013): "Assessing Vulnerabilities to Corruption. Indicators and Benchmarks of Government Performance", *Public Integrity*, pp. 125-142.

KAHAN, Dan M. (2010): "Culture, Cognition, and Consent Who Percieves What, and Why, in Acquaintance-Rape Cases", *U. Pa. L. Rev.*, pp. 729-813.

KAUNAIN, Rahman (2021): *Gender Mainstreaming in the UNCAC* (Berlino, Transparency International).

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (2017): *Combating Sextortion: a Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation*, (Londra, Thomson Reuters Foundation).

LITTLEJOHN Krystale E. e WEISS Benjamin R. (2024): "It definitely was consensual, but...': Normative tensions about gendered heterosexuality and young women's mixed feelings about sex", *Sexualities*, pp. 1-40.

LUNDGREN Silje, ELDÉN Åsa, CALVO Dolores e BJARNEGÅRD Elin (2023): “Sextortion: linking sexual violence and corruption in a Nordic context”, in LUNDQVIST Maja, SIMONSSON Angelica e WIDEGREN Kajsa (editor): *Re-imagining Sexual Harassment: Perspectives from the Nordic Region* (Bristol, Bristol University Press) pp. 129-153.

LUNDGREN, Silje e WIESLANDER Malin, (2024): Holding the harasser responsible: Implications of identifying sexual harassment that includes abuse of power and quid pro quo elements as sexual corruption”, *Gen. Work Org.*, pp. 181-201.

MACRÌ, Francesco (2010): “La tutela della libertà sessuale nei confronti di condotte abusive o ingannatorie”, in MACRÌ, Francesco (editor) *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma dalla disciplina dei reati sessuali in Italia* (Firenze, Firenze University Press), pp. 125-141.

MAI, Nicola (2018): *Mobile Orientations: An Intimate Autoethnography of Migration, Sex Work, and Humanitarian Borders* (Chicago, University of Chicago).

MARESCA, Serena e NACCIARONE, Lucia (2016): *Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale* (Rimini, Maggioli Editore)

MARIJKE Sniekers e VAN DEN BRINK Marieke C.L. (2018): “Navigating norms and structures: Young mothers’ pathways to economic independence”, *J. Youth Stud.*, pp.187-204.

MARINI, Giuliano (1990): “Estorsione”, *Dig. Pen.*, pp.278-377.

MATTHEUDAKIS, Matteo L. (2020): “Un’indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima”, *disCrimen*, pp. 280-306.

MAUGERI, Anna Maria (2021): *I reati sessualmente connotati e diritto penale del nemico* (Pisa, Pisa University Press).

McLAUGHLIN, Heather, UGGEN, Cristopher e BLACKSTONE Amy (2012): “Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power”, *Am. Soc. Rev.*, pp. 625-647.

MERENDA, Ilaria (2016): *I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione* (Roma, Dike Giuridica).

MINERVINI, Matteo (2017): “Il controverso rapporto tra i delitti di corruzione e la discrezionalità amministrativa”, *Dir. Pen. Con.*, pp. 93-107.

MOLITERNI, Alfredo (2016): *Amministrazione consensuale e diritto privato* (Napoli, Jovene).

MONGILLO, Vincenzo (2013): “L’incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione”, *Dir. Pen. Cont.*, p. 52.

MONGILLO, Vincenzo (2015): “I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione, artt. 241-360”, in Canestrini, Stefano, Cornacchia, Luigi e De Simone Giulio (editor): *Manuale di diritto penale* (Bologna, Il Mulino), pp. 197-220.

MUSCO, Enzo (1993): “Consenso e legislazione penale”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 80-92.

NADDEO, Marco (2022): *Principio di offensività e chiavi di lettura* (Torino, Giappichelli).

ORLANDI, Riccardo (2023): “Proporzionalità della pena e reati pluri offensivi: sviluppo dell’azione e grado dell’offesa”, *Giur. Cost.*, pp.341-351.

PADOVANI, Tullio (2012): *Diritto penale* (Milano, Giuffrè).

PAGLIARO, Antonio (2007): *Il reato. Parte generale* (Milano, Giuffrè).

PALAZZO, Francesco (2012): “Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda”, *Dir. Pen. Con.*, pp 227-231.

PALAZZO, Francesco (2016): *Corso di diritto penale. Parte generale* (Torino, Giappichelli).

PANIELLO-CASTILLO, Blanca, GONZÁLEZ-ROJO, Elena, GONZÁLEZ-CAPELLA, Thais, ROSELL CIVIT, Neus, ERNAL-TRIVIÑO, Ana e LEGIDO-QUIGLEY, Hana (2023): “ ‘Enough is Enough’: tackling sexism, sexual harassment, and power abuse in Spain’s academia and healthcare sector”, *The Lancet Regional Health – Europe*.

PANNAIN, Remo (1967): *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Torino, Giappichelli).

PATEMAN, Carol (1997): *Il contratto sessuale* (Bergamo, Moretti & Vitali).

PELISSERO, Marco (2017): “Bondage e sadomasochismo: i limiti della responsabilità penale tra fine di piacere e libero consenso”, *Cass. pen.*, pp. 350-359.

PETERSON Zoë D, MUCHLENHARD Charlene L (2007): “Conceptualizing the “Wantedness” of Women’s Consensual and Nonconsensual Sexual Experiences: Implications for How Women Label Their Experiences With Rape”, *The Journ. of Sex Research*, pp. 72-88.

PETHERBRIDGE, Danielle (2016), “What’s Critical about Vulnerability? Rethinking Interdependence, Recognition, and Power”, *Hypatia*, pp. 589-604.

PICKWORTH Jonathan e DIMMOCK Jo (2013): *Bribery & Corruption (Global Legal Insights)* (Londra, Global Legal Group).

PINCIOTTI, Caitlin M. e ORCUT Holly K. (2017): “Understanding Gender Differences in Rape Victim Blaming: The Power of Social Influence and Just World Beliefs”, *Journal of Interpersonal Violence*, pp. 255-275.

PINTO, Margherita (2009): *I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone* (Torino, Utet Giuridica)

PISA, Paolo (1999): “Tutela della libertà sessuale tra distorsioni giurisprudenziali e carenze legislative”, *Dir. pen. proc.*, pp. 535-537.

POZSGAI-ALVAREZ, Joseph (2020): “The abuse of entrusted power for private gain: meaning, nature and theoretical evolution”, *Crime, Law & Social Change*, pp. 433-455.

RAGNO, Giuseppe (1965): *Il delitto di estorsione* (Milano, Giuffré).

RAMACCI, Fabrizio (2015): *Corso di diritto penale* (Torino, Giappichelli).

RANIERI, Silvio (1968): *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Padova, Cedam).

RAZ, Joseph (1979): *The Authority of Law* (Oxford, Oxford University Press).

RIZ, Rolando (2000): *Lineamenti di diritto penale. Parte generale* (Padova, Cedam).

ROBINSON, Paul H. (1998): “Criminal Law Defenses: A Systematic Analysis”, *Columbia Law Review*, pp. 199-291.

RODRIGUES-NETO, Jose Alvaro (2014): *On corruption, bribes and the exchange of favors* (Amsterdam, Elsevier).

RONCO, Mauro (2013): “L’amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma”, *Arch. pen.*, pp. 35-50.

ROXIN, Claus (1996): “Sul consenso nel diritto penale”, in MOCCIA, Sergio (editor), *Anti-giuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell’illecito penale* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane).

SAMPLE, Ruth J. (2003): *Exploitation. What it is and Why It’s Wrong* (Lanham, Rowman & Littlefield Publishers).

SCHNEEBAUM, Galia (2015): “What is Wrong with Sex in Authority Relations? A Study in Law and Social Theory”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, pp. 346-386.

SCHULHOFER Stephen J. (2023): “What Does ‘Consent’ Mean?”, in HÖRNLE, Tatjana (editor): *Sexual Assault: Law Reform in a Comparative Perspective* (Oxford, Oxford University Press), pp. 67.

SEKHON, Nirej (2011): “Willing Suspects and Docile Defendants: The Contradictory Role of Consent in Criminal Procedure”, *Har. Law Rev.*, pp. 1-42.

SEMINARA, Stefano (2013): “I delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e induzione indebita”, *Giur. It.*, pp. 1208-1212.

STEINER, Hillel (2018): “Exploitation, Intentionality and Injustice”, *Economics and Philosophy*, pp. 369-379.

TASLITZ, Andrew (1999): *Rape And The Culture Of The Courtroom* (New York, New York University Press).

TAYLOR, Jessica (2021): *Why Women Are Blamed For Everything: Exposing the Culture of Victim-Blaming* (Londra, Constable).

TIRONE Vanessa e KATZ Jennifer (2020): “When Do Motives to Sexually Please a Male Partner Benefit Women’s Own Sexual Agency?”, *Sex Roles*, pp. 336-344.

TORDINI CAGLI, Silvia (2008): *Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto* (Bologna, Bologna University Press).

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2020): *Breaking the Silence Around Sextortion* (Berlino, Transparency International), pp. 1-42.

VANNUCCI, Alberto (1993): “Fenomenologia della tangente”, *Etica degli affari e delle professioni*, pp. 75-86.

VANNUCCI, Alberto (2012): *Atlante della corruzione* (Torino, Edizioni Gruppo Abele).

VANWESENBEECK Ine, CENSE Marianne, VAN REEUWIJK Miranda e WESTENENG Judit (2021): *Understanding Sexual Agency. Implications for Sexual Health Programming, Sexes*, pp. 378-396.

VIGANÒ, Francesco (2015): “I delitti di corruzione nell’ordinamento italiano: qualche considerazione sulle riforme già fatte, e su quel che resta da fare”, *Economía y Derecho penal en Europa. Una comparación entre las experiencias española e italiana. Actas del Congreso hispano-italiano de Derecho penal económico*, pp. 77-110.

VIRGILIO, Maria (1983): “Riforme penali, processi e violenza sessuale”, pp. 481-505.

VIRGILIO, Maria (2001): “Nei dintorni della legge contro la violenza sessuale: un bilancio oltre la giurisprudenza”, in CADOPPI Alberto (editor): *La violenza sessuale a cinque anni dalla legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici* (Padova Cedam), 175-205.

VIZZARDI, Matteo (2015): “Violenza sessuale (art. 609-bis)”, in Piergallini, Carlo, Viganò Francesco, Vizzardi Matteo, Verri Alessandra. (editor): *I delitti contro la persona* (Padova, Cedam, 2015), pp. 51-245.

WEBER, Max (2013): *Sociologia del potere* (Sesto San Giovanni, PGreco).

WERTHEIMER, Alan (2003): *Consent to sexual relations* (Cambridge, Cambridge University Press).

WERTHEIMER, Alan (2003): *Consent to sexual relations* (Cambridge, Cambridge University Press).

WERTHEIMER, Alan e ZWOLINSKI, Matt (2001): *Exploitation*, in ZALTA, Edward N. e NODELMAN, Uri (editor): *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Stanford, Stanford University Press).

WEST, Robin L. (1993): "Legitimizing the Illegitimate: A Comment on Beyond Rape", *Colum. L. Rev.*, pp. 1442- 1448.

WESTEN, Peter (2004): "Some Common Confusions About Consent in Rape Cases", *Ohio St. J. Of Crim. L.*, pp. 333-359.

WESTEN, Peter (2017): *The Logic of Consent- The Diversity and Deceptiveness of Consent as a Defense to Criminal Conduct*, (Londra, Routledge).

WILKINSON, Stephen (2003): *Bodies for sale. Ethics and exploitation in the human body trade* (Londra, Routledge).

WILLIS Malachi and REBECCA SMITH Rebecca (2020): "Sexual Consent Across Diverse Behaviors and Contexts: Gender Differences and Nonconsensual Sexual Experiences", *Journal of Interpersonal Violence*, pp. 1-27.